

TRATTO dal "Bollettino delle leggi del Regno  
d'Italia, Pt.3.: Parte 3. Dal 1 settembre al 31  
dicembre 1806. N. 29 al N. 39" - Regno d'Italia  
1805-1814

( 985 )

( N. 198. ) *DECRETO* portante il *Regolamento*  
*sulla polizia medica.*

5 settembre 1806.

**N A P O L E O N E I,**

*Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,*  
**IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D' ITALIA,**

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

**T I T O L O I**

*Della Polizia medica.*

## SEZIONE X.

*Disposizioni generali per la cura della pubblica sanità, specialmente ne' casi straordinarj.*

64. Per garantire dalla parte di terra l'interno del Regno da malattie contagiose ed epidemiche tanto d'uomini quanto d'animali, che si manifestassero, sia in paesi esteri, sia nel Regno stesso, le Commissioni dipartimentali, secondo la gravità del pericolo, prenderanno le misure più efficaci per impedire ogni comunicazione o dilatazione del contagio o dell'epidemia, e ne informeranno indilata-

72. In pendenza dello stabilimento delle condotte mediche e chirurgiche, il Governo, sentite le mediche Direzioni, darà quelle disposizioni, e stabilirà que' regolamenti che giudicherà opportuni per rendere generale e comune nel Regno la vaccinazione.

73. Le Commissioni dipartimentali eserciteranno tutte le ispezioni e facoltà attribuite dalla Legge 22 fiorile e 8 termidoro anno VI (E. F.) alle Commissioni di sanità, al fine di prevenire e togliere l'epizoozia.

74. La notificazione prescritta nell'articolo 12 della suddetta Legge 22 fiorile è comandata in tutti i casi di malattia di genere contagioso che si manifestasse in qualunque specie animali.

75. È proibito il seppellire i cadaveri umani in altri luoghi che nei cimiteri.

Questi saranno necessariamente collocati fuori dell'abitato dei comuni.

76. Quei comuni che non hanno un cimitero collocato come sopra, lo faranno disporre al più tardi entro un biennio. La Municipalità ne destinerà il luogo coll'approvazione del Prefetto; in caso d'inadempimento per parte della Municipalità, la Commissione dipartimentale provvederà a spese del comune.

77. Un particolare regolamento stabilirà le discipline opportune per prevenire ogni inconveniente che può nascere dal troppo sollecito e non bene eseguito seppellimento dei cadaveri.

78. Un eguale regolamento determinerà le distanze che rispetto ai luoghi abitati dovranno attendersi per la coltivazione de' terreni a risaja, o a prato marcito.

79. Le Commissioni dipartimentali, a misura delle circostanze provvederanno pure con parziale regolamento, perchè la salute de' cittadini non risenta pregiudizio dal commercio di commestibili insalubri, dalla corruzione delle acque, dalle esalazioni derivanti da acque stagnanti, da ammassi d'immondezze, da maceratoj, dalla mancanza della necessaria salubrità o polizia delle carceri, delle case di lavoro forzato, degli spedali ed altri luoghi ne' quali è rinchiuso un numero di persone, e generalmente da qualunque altra somigliante occasione capace di produrre malattia.

80. A tal fine sono abilitate a comminare in detto Regolamento delle multe pecuniarie, entro il limite però di lire 70 italiane per ogni contravvenzione, e così delle pene afflittive d'arresto personale estensibili sino ad un mese.

81. Esse sono pure autorizzate secondo il bisogno, previo assenso del Ministro dell'Interno, ad accordare dei premj agli uccisori delle bestie arrabbiate e feroci, e a quelli che non senza proprio pericolo liberano sommersi o asfissi. Questi premj saranno misurati dall'importanza del servizio renduto.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo Imperiale di S. Cloud questo dì 5 settembre 1806.

N A P O L E O N E.

Per l'Imperatore e Re,  
Il Ministro Segret. di Stato,

A. ALDINI.

mente il Magistrato centrale, che con sollecitudine proporrà al Ministro dell' Interno tutte quelle straordinarie disposizioni che dalla pubblica sicurezza saranno reclamate.

65. Le Deputazioni comunali denunzieranno alle Commissioni dipartimentali qualunque malattia che apparisse di carattere epidemico o contagioso, non ommettendo ne' casi d'urgenza di provvedervi all' istante.

66. I medici e chirurghi trasmetteranno simili notificazioni alle Deputazioni comunali, e alla Commissione di sanità del dipartimento in cui la malattia si fosse manifestata.

67. I Deputati comunali, i medici, i chirurghi convinti o d' assoluta mancanza o di colpevole ritardo nell' eseguire le additate parti, saranno puniti, secondo il maggiore o minor grado di colpa, coll' arresto personale non minore d' uno, nè maggiore di sei mesi.

68. In caso di dolo, tanto gli uni quanto gli altri saranno puniti a termini del disposto dalle Leggi penali.

69. Se la prima denuncia dell' esistenza nel Regno d' una malattia contagiosa od epidemica venisse da chi non ha obbligazione precisa di farla, il denunziatore, dopo che per tale è riconosciuta, riceverà dal Governo un premio non minore di lire 75 italiane.

70. Le spese occorrenti per arrestare la diffusione delle malattie epidemiche o contagiose saranno a carico del Tesoro dello Stato.

71. Quanto alle spese dirette alla cura individuale degli ammalati incapaci a sostenerle da loro stessi, il Governo, in mancanza d' altri sussidj, darà quei provvedimenti che in tali circostanze troverà opportuni.